

Di seguito la conversazione in questione già riportata :

Intercettazioni tra presenti a bordo dell'autovettura Audi A4 Allroad targata omissis in uso a FONTANA Giuseppe. Prog. 626 del giorno 12.11.2013. (All. 201)

Auto in movimento con a bordo FONTANA Giuseppe e la moglie GAROFALO Alfonsina. La conversazione viene trascritta in forma integrale.

Legenda

FONTANA Giuseppe : G

GAROFALO Alfonsina : A

Incomprensibile : (inc.)

G: ...di camorra...una cosa del genere... (N.d.R. facendo riferimento all'inchiesta su Carlo SARRO di cui i due interlocutori stavano discutendo nel precedente progressivo)

A: A chi li ha dati questi appalti?

*G: A Lorenzo (N.d.R. PICCOLO Lorenzo), a Antonio FONTANA...quello che dicevo io... (N.d.R. riferendosi all'appalto) ... quello che doveva dare anche a me e non me lo diede...
...omissis...*

Dalla posizione 19:00:58 la conversazione viene riportata in forma integrale.

G: A quel Maresciallo di San Cipriano...immagino quante gliene stanno andando a dire...

A: Eh...

G: Ora senti sto fatto dell'acquedotto qua!

A: Uhm...

G: (inc.)...

A: La cosa buona di là è che ci hanno lavorato in parecchi...quindi ognuno si mantiene, perché dice : "chi più assai...chi più di meno...qua fanno una..."

G: Uhm... eh, là si mantengono... pure MARTINO... si mantiene... (N.d.R. riferendosi all'imprenditore MARTINO Francesco)

A: Eh...perché bene o male...

G: Perché MARTINO la prima volta...partì sparato ed andò dalla CAPACCHIONE. Dopo prese e ce lo inserì... Disse : " Oh cazzo!!" (N.d.R. riferendosi all'espressione di meraviglia dello stesso MARTINO Francesco) E lui partì che... (N.d.R. FONTANA Giuseppe si riferisce all'articolo della CAPACCHIONE del 09/07/2012 su "Il Mattino" dal titolo "Riscontri incrociati sulle imprese del cartello che fa capo a ZAGARIA", attribuendo in tal senso le notizie apprese e scritte della CAPACCHIONE a MARTINO Francesco)

A: Ora chi ha fatto dieci e chi ne ha fatto uno...comunque l'ha fatto!...

G: Eh...e zio Carlo disse : "Ragazzi ma...eh..."

A: Ora vallo a dimostrare che eh...

*G: Disse vicino alla CAPACCHIONE disse: "Oh...qua ci sta pure Raffaele DONCIGLIO e Luciano... (N.d.R. riferendosi all'imprenditore LICENZA Luciano). Prese e ci mise anche a quelli dentro...eh... disse : "Ora ...vuoi mettere a me sì...e a Luciano e questi due li fate morire di collera..." (N.d.R. FONTANA Giuseppe sottolinea che MARTINO Francesco ironizzava sul fatto che se nell'articolo della CAPACCHIONE non fossero stati inseriti anche i nominativi di LICENZA Luciano e DONCIGLIO Raffaele, gli stessi sarebbero stati invidiosi)
...(ride)...
...omissis...*

La vicenda era nuovamente commentata il successivo il 30 novembre 2013 allorquando veniva intercettato un significativo contatto telefonico tra MARTINO Francesco e PICCOLO Bartolomeo, titolare della Pro.Co.Gest. S.r.l., incentrato su un articolo pubblicato proprio quel giorno su "IL

MATTINO", a firma della giornalista MUSTO Marilù, dal titolo "Casapesenna: estorsioni. ZAGARIA a processo" (All. 67), nel quale, per la prima volta si faceva riferimento ad alcuni imprenditori vittime delle estorsioni imposte dal Gruppo ZAGARIA che invece, nell'ambito di una parallela attività investigativa concernente i lavori di manutenzione delle condotte idriche affidati in regime di "somma urgenza", erano considerati appartenenti al "cartello" di ZAGARIA Michele.

Di seguito la telefonata intervenuta tra MARTINO Francesco e PICCOLO Bartolomeo :

Utenza nr. omissis intestato alla Impre.Ge.Ma. S.a.s. in uso a MARTINO Francesco, nato a Casagiove l'8.11.1964 e Residente a Casapesenna (CE) omissis Prog. 8029 del 30.11.2013 ore 11.34.52. Chiamata in entrata dall'utenza nr. omissis intestata alla "Pro.Co.Gest. S.r.l." ed in uso a PICCOLO Bartolomeo nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 10.07.1958 (All. 68)

La conversazione intercorsa fra MARTINO Francesco e PICCOLO Bartolomeo viene riportata in forma integrale.

Legenda:

MARTINO Francesco: F

PICCOLO Bartolomeo: B

Incomprensibile: (inc.)

F: Pronto?...

B: Oh MARTINO te ne sei tornato? Tutto a posto?

F: We Bartolomeo si tutto a posto, cosa dici...

B: Hai letto il giornale?...

F: No!...Che...No io poi stamattina sono dovuto andare a Baia Azzurra di primo mattino... perché cosa c'è?...Non ho...è uscito qualcosa?...

B: Nò ha fatto un articolo quella voglio dire, ha mischiato a me...la ditta...i lavori alla Regione Campania, le somme urgenze...cioè questa pare che alla fine il delinquente...il delinquente sono io!...

F: (ride) Ma quale giornale è?...

B: "IL MATTINO"! ...

F: Ah...e non ho ancora...e io adesso...

B: Questa Marilù!...questa Marilù MUSTO la!...

F: Ti volevo chiamare, onestamente ti volevo chiamare...ti volevo chiamare proprio per sapere qualche risultato...

B: Io sto andando dall'avvocato per vedere se la posso querelare a questa...

F: Mannaggia la marina...andiamo per fare un passo avanti...

B: Ma tu ti rendi conto?...Ma tu ti rendi conto...Martì secondo me noi ci dobbiamo vedere, qualcosa lo dobbiamo fare, perché questi ci stanno a prendere proprio per fessi, da tutti i lati voglio dire...

F: Mannaggia la marina...

B: Ma vedi il padre eterno benedetto...ma io non lo so guarda...

F: (ride)...e si invece io aspettavo una cosa bella positiva...

B: Eh!...

F: Ma alla fine come è andata la...il processo...come è andato?...

B: L'hanno rinviato all'otto di gennaio...

F: Ma infatti quello non ci stava nemmeno...va bene comunque...eh...eh...quindi è stato rinviato all'otto gennaio...

B: Si...però come come...

F: Ma questa con quale titolo...chiama Giovanni (ZARA) però...chiama a Giovanni perché...

144

B: Io l'ho già chiamato Giovanni...ho chiamato pure il Maresciallo a San Cipriano, ho chiamato il Tenente e non mi ha risposto...Giovanni ha detto fammi vedere...fammelo guardare un poco meglio per vedere...Ho detto Giovà, ma mica ci possiamo rimanere così noi...perché questa che lancia questo equivoco...cioè questa dice no...dice pure che...dice che ci stava questa cosa solidale con il Clan ZAGARIA...

F: Aheee...

B: L'intercettazione del 2010 dove dice che qua... "camminano solo le carte no..."

F: Mannaggia la marina...

B: Dice...quindi guadagni facili!... Ma tu ti rendi conto voglio dire no?...

F: E che cazzo...eh comunque...eh...

B: Ma poi chi gliele ha date le notizie a questa scema dico?...Eh io non lo so...

F: Chi ha scritto...chi è che ha scritto?...

B: Questa Marilù... Marilù M...non so neanche...

F: Marilù MUSTO...MUSTO...

B: Si MUSTO... ma chi è?...

F: Eh e Giovanni la conosce benissimo, Giovanni la conosce benissimo...mha...

B: Io adesso sto chiamando l'avvocato e vado a vedere se la posso querelare!...

F: Eh devi dire, noi dobbiamo dire quella che è la realtà ...ma cosa sono queste cose...

B: Ma poi la ditta ..la ditta ..la ditta mia è andata a finire nel mirino della DDA ...ma...ma...ma dove sta scritto!!!

F: Mannaggia la marina va...comunque eh...We e ci vediamo dopo a casa dai...Uh mi dispiace!.. Ci sentiamo dopo dai...

B: Noo...no va bene ok...va bene...

F: Ciao...

B: Ciao...

Fine conversazione

Strettamente attinente alla vicenda della pubblicazione dell'articolo giornalistico del 30 novembre 2013 era anche un successivo colloquio captato il 02 dicembre 2013 a bordo dell'autovettura di FONTANA Giuseppe fra quest'ultimo e PICCOLO Bartolomeo.

Intercettazioni tra presenti a bordo dell'autovettura Audi A4 Allroad targata omissis intestata alla Società Volkswagen Leasing GMBH con sede a Milano omissis in uso a FONTANA Giuseppe. Prog.1335 ore 14:45:04 del 02.12.2013 (Att. 69)

Auto in sosta, salgono in macchina FONTANA Giuseppe e PICCOLO Bartolomeo.

Dalla posizione 00:00:05 alla posizione 00:02:07 la conversazione viene riportata in forma integrale.

Legenda:

PICCOLO Bartolomeo: B

FONTANA Giuseppe: G

Incomprensibile: (inc.)

B: Come la vedi tu..?

G: Eh ma mica...

B: No, nel senso che Giovanni, se ci vuole dare una mano, deve vedere di fare questo...se ...

G: Giovanni non lo fa questo...

B: Non è buono per fare questo? E perciò qualche risposta ce la deve dare...

G: La Giovanni...non...

B: Ieri che stavi dicendo?

G: No, quando lessi quell'articolo, mi caddero le braccia...

145

B: Ah...io sto da sabato che non ho capito più niente...

G: Mannaggia...impreca...sto pieno di paura...poi ti aspetti ...

B: Io mi aspetto che...dopo che ha detto nome cognome paternità, mi ha detto..(inc.)..no perciò dico che è una cosa politica questa...impreca...che può essere pure che è quello che dici tu, può essere sicuramente, però ci sta il fatto che non...due cose in contraddittorio, troppo forte, come cazzo fanno dopo questi a gestire la cosa...

G: Perciò dico, o chiudono una cosa e la chiariscono...

B: Mo' chiudono a Natale ...chiudono l'acquedotto a Natale (N.d.R. riferendosi all'indagine relativa ai lavori di manutenzione della rete idrica affidati in regime di "somma urgenza" dalla Regione Campania)

G: E la chiariscono ...

B: Dice...e com'è...poi l'hanno rinviata all'otto gennaio...

G: Quegli scemi ...

B: Non è che l'hanno rinviata ad Aprile ...

G: Questo fatto è una cosa che ...

B: Come ...?

G: <a bassa voce sembra dire> Ci stava pure quell'altro...

B: <a bassa voce sembra dire> Si conoscevano...e ho capito ...

G: <a bassa voce sembra dire> Mo' si... <rialza il tono della voce> Quello che sta scrivendo questa...che sta...

B: Che sta eh...

G: Allora piglia e ti fa sembrare la cosa in un'altra maniera ..sovraposizione voci...

B: Eh.. perché dice sta sotto al mirino della D.D.A. ...no...?

G: Eh....

B: Eh...

G: (inc.) stanno a fare tutto un cazzo...però la non gli diedi peso...cioè gli diedi peso, però quando vedo la, che quella lo spiega, dico o cazzo, allora...allora prendo la conferma...dico però questo deve dire la verità...

B: Che ne so...<parlano a bassissima voce>...breve tratto incomprensibile...

Bartolomeo cambiando discorso dice che adesso se ne va, perché ha un appuntamento con il commercialista per dei garage la sotto e chiede a Pino se vuole scendere con lui.

Auto in sosta, entrambi scendono dalla macchina, poi perdita di segnale e cade la linea.

Non a caso quindi, la tensione da parte degli imprenditori, per lunghi anni "vittime" del Clan dei Casalesi – Gruppo ZAGARIA, si innalzava notevolmente dopo la pubblicazione dell'accennato articolo giornalistico che faceva rilevare che gli stessi imprenditori coinvolti nello scandalo dei lavori di "somma urgenza" stanziati dall'Ente Regione Campania e tacciati di appartenere al "cartello" di ZAGARIA Michele, erano anche parte offesa in un Procedimento Penale che invece li vedeva vittime dello stesso boss di Casapesenna.

Il giorno 21 dicembre 2013, sul quotidiano nazionale "IL MATTINO", edizione di Caserta, in risposta all'articolo del 30.11.2013, i due fratelli MARTINO, Francesco e Gino, LICENZA Luciano e PICCOLO Bartolomeo, già chiamato in causa nell'articolo del precedente 30 novembre 2013, commentavano un pezzo a firma della giornalista Alessandra TOMMASINO, con la quale qualche tempo prima avevano avuto un incontro, dal titolo : "La lotta alla camorra, l'appello – Non paghiamo più ZAGARIA ma siamo soli – Gli imprenditori di Casapesenna che hanno denunciato : serve tutela". (All. 70)

Si evidenzia che gli articoli di stampa si richiamano in questa sede perché consentono di fornire una chiave interpretativa alle conversazioni degli indagati che prendendo spunto dalla stampa si rivelano delle vere e proprie confessioni .

Il 6 dicembre 2013, MARTINO Francesco veniva contattato da D'ALESSANDRO Giuseppe che in prima battuta era intenzionato a conoscere gli eventuali sviluppi scaturiti dalla comune richiesta inoltrata al Comando dell'Arma di San Cipriano con la quale si chiedeva un incontro sulle iniziative da assumere per la tutela degli stessi imprenditori; successivamente riferiva della volontà di contattare, attraverso l'Avvocato ZARA Giovanni, una giornalista, Alessandra TOMMASINO per l'appunto, e stimolare quindi l'uscita di un articolo che riaccendesse nuovamente i riflettori sull'ormai dimenticata questione degli "imprenditori denuncianti".

Utenza nr. omissis in uso a D'ALESSANDRO Giuseppe, nato a S. Cipriano d'Aversa il 5.03.1972, residente in Aversa (CE) omissis : Prog. 1155 del 06.12.2013 ore 09.26.23. Chiamata in uscita diretta all'utenza nr. omissis intestata a Impre.Ge.Ma. S.a.s. in uso a MARTINO Francesco

D'ALESSANDRO Giuseppe chiama MARTINO Francesco. La conversazione viene trascritta in forma integrale.

Legenda :

*MARTINO Francesco : F
D'ALESSANDRO Giuseppe : G
Incomprensibile : (inc.)*

F: Ue' Pino, ciao

G: Don Franco.. buongiorno..

F: Buongiorno a te..

G: Tutto a posto?

F: Tutto a posto ..tutto a posto..

G: Tutto bene...senti poi... tra una cosa ed un'altra.. ieri...ti volevo domandare e poi mi scordai...ma...quella lettera...che poi mandammo...niente?

F: Ah, eh.. niente.. no è niente..ce l'ha.. la tiene in mano la Procura.. in effetti..dal..

G: Sì...voglio dire..è stato.. c'è stato seguito.. a questa..

F: Sì..sì..sì..c'è stato seguito...qualcosina..pare che ha sensibilizzato...per...almeno..

G: ...almeno gli animi.. dice..

F: Sì..sì..sì..va bene, almeno la presenza.. e cosa...noi ora...stabilimmo che.. praticamente.. tra lunedì e martedì...la settimana prossima...individuammo...quattro persone.. tu sei vuoi venire.. per fare questa cosa.. se vuoi venire pure tu...

G: Vabbè, se lo fate.. lo fate ovviamente a nome di tutti..

F: E'...certo...e'...certo.. a nome di tutti quanti.. come siamo rimasti..

G: E' chiaro.. come siamo rimasti..

F: Che poi alla fine.. non facciamo altro che...dire le solite cose.. che cioè la sostanza è quella.. che abbiamo sempre detto...diciamo il percorso.. che stiamo facendo...voglio dire.. che...ci sentiamo preoccupati.. voglio dire.. premesso che ...ci ha fatto piacere.. ..una serie di cose.. insomma...quelle che ci siamo sempre detti voglio dire..

G: E dove.... (inc.)...?

F: ..tu se vuoi venire pure...ma questo ora non lo sappiamo ancora.. o a casa di Giovanni ZARA oppure in ufficio di Alessandra TOMMASINO...facciamo

G: Alessandra TOMMASINO...chi è la moglie?

F: No, Alessandra TOMMASINO è.. non è la moglie.. è ..la moglie...è Tina CIOFFI ...la moglie di...ma quella non fa questo tipo di articoli...

G: Non fa questo tipo di articoli..

F: No, non fa questo tipo di cose qua.. Alessandra è una ragazza diciamo veramente.. è una zitella diciamo...è un ingegnere e scrivere....e scrive.. è una

G: ...del MATTINO o del CORRIERE, non ho capito?

117

F: MATTINO...per "IL MATTINO"

G: Ah, "IL MATTINO"...

F: No...no.. scrive...ma è una ragazza seria.. equilibrata...diciamo che ci si può discutere...io la conosco insomma.. e cose.. quindi..

G: Voglio...sì...se me lo fai sapere...(inc) ...

F: Eh, sì...sì...sì...sì...sì... quando me lo fa sapere coso.. io uno squillo te lo faccio..

G: Bravo, fammelo sapere, sè ci sto..

F: Se ci stai.. eh.. sì..

G: Mi vengo a fare una camminata..

F: Va bene, va bene..

G: No perché effettivamente Bartolomeo....stava un poco preoccupato...e questo dispiace...

F: Bartolomeo sta un poco...

G: ...non ha torto voglio dire.. eh..

F: No...no...no...ma lui ha ragione perché dice: "Finiamo di mettere...io già sono preoccupato...perché, proprio.. (inc).. poi torna ad uscire.. " no, ma io per carità, lo considero, però considero pure.. il fatto che Bartolomeo...sta nel pallone.. cioè oggi dice una cosa.. domani ne dice un'altra...dopodomani.. perché questa iniziativa praticamente.. detto tra noi.. l'ha voluta lui.. sia questo incontro..sia il fatto dell'articolo.. quello addirittura parlava che dovevamo fare una conferenza stampa...cioè alch'è.. noi...valutammo.. guarda.. Bartolomeo, ma secondo me non è proprio il caso...di fare...dissi.. troppo una pacchianata.. infatti glielo consigliarono più...diciamo.. vogliamo fare un articolo...fatto per be.. è partito proprio da lui.. hai capito qual è la cosa...hai voglia a vedere...disse....l'opposto...quasi...l'opposto contrario. ieri..

G: Mannaggia..

F:...eh, ma purtroppo...io non me la prendo nemmeno.. perché quello purtroppo, veramente sta..

G: ..(inc)..

F: L'ha presa troppo negativa.. quasi giustamente però...eh perché sta solo lui..

G: Quasi...ma è vero, ha ragione.. perché effettivamente...mentre.. io mi auguro e spero.. che per noi probabilmente in seguito a queste cose che si faranno può darsi che non dovremmo nemmeno farlo questo tipo...di ...loro.. il rito ordinario...non lo so, può darsi..

F: Eh, ma infatti noi proprio questo.. vogliamo.. ma noi indipendentemente, noi facciamo così...quindi vedetevi le cose vostre perché noi andremo avanti.. voglio dire..

G: È normale questo qua..

F: ...e per cercare..

G:(inc).. che sceglieranno..

F: ...Eh, poi come vogliono scegliere, così fanno...

G: ..(inc).. speriamo.. come vogliono

F: Come vogliono fare, così fanno.. noi abbiamo fatto la decisione nostra.. eh infatti..

G: Noi in un modo o in un altro, però effettivamente.. Bartolomeo (PICCOLO N.d.R.)..lo vedo un poco..

F: Sì...sì...sì...

G: ...spasato.. proprio...ma comunque..

F: Sì...sì...sì... eh , infatti.. quello in una prima fase c'era il figlio...Vittorio che se...poi ora.. lo ha fatto allontanare un poco..

G: Eh, bravo.. poi...non lo sa nemmeno lui..come deve fare..

F: Non lo sa nemmeno lui...hai capito, poi si consiglia...con il cognato...con qualcuno che gli dice...diversamente....sta come l'asino nei sogni...come si suol dire.. quindi..

G: ...io non capisco il fatto dei cognati (FONTANA Giuseppe e FONTANA Nicola), mi pare strano...mi pare un poco...strano

F: No.. infatti pure a me...

G: Si sono allontanati tutti e due.. boh non lo so eh...

143

F: Sì...no

G: Un fatto di solidarietà...nei loro...nei suoi confronti più che altro..

F: No quello il primo...il primo.. il primo...ad acceçargli gli occhi, dovresti essere proprio tu.. no!! facciamo tanto per dirne una, voglio dire.. no..

G: Bravo

F: Eh, tu...sei tu che mi hai indotto...mi hai spronato...e io mica me la devo prendere con gli altri...perché tu mi sei venuto a chiamare...mi sei venuto ad invitare...mi sei venuto a fare.. voglio dire.. alla fine.. chi è ...

G: Tipo di strategia.. proprio strana, voglio dire...pronto.

Cade la linea

Tuttavia la conversazione telefonica sicuramente più emblematica ed investigativamente rilevante si aveva fra i due cognati FONTANA Giuseppe e GAROFALO Raffaele.

Utenza omissis intestata alla Co.Ge.Fon. S.r.l. ed in uso a FONTANA Giuseppe - Prog. 18059 del 21.12.2013 ore 08.31.07. Chiamata in entrata dall'utenza nr. omissis intestata alla Società Cooperativa Agricola "Fattorie GAROFALO" ed in uso a GAROFALO Raffaele nato ad Aversa (CE) il 16.01.1964 (All. 71)

FONTANA Giuseppe parla con GAROFALO Raffaele. La conversazione viene riportata in forma integrale.

Legenda:

FONTANA Giuseppe : G:

GAROFALO Raffaele: R:

Incomprensibile: (inc.)

G: We...Avvocà!

R: Pinù hai visto IL MATTINO?

G: No!

R: Ahe...sta tutta l'interv...l'imprenditori di Casapesenna...

G: ...(ride)...ma che stai dicendo?...(ride)...

R: Ehe!..

G: Che stronzata!...hanno fatto l'intervista proprio?

R: Portano la sede da Caserta, di nuovo a Casapesenna,...la loro sede...(N.d.R. riferendosi agli imprenditori denuncianti che hanno intenzione di trasferire i loro uffici nuovamente a Casapesenna)

G: ...(ride)... le loro sedi che da Caserta le spostano a Casapesenna?

R: Eh!..

G: Tutti i grossi...

R: Quelli che lavorano in tutt'Italia...

G: Imprese che lavorano in tutt'Italia...

R: Non te lo sei comprato ancora?... Tu che compri sempre prima i giornali...

G: Sono a casa Raffaele...mi metto a comprare il giornale.. vieni qua! Vieni a prenderti il caffè qua...

R: Ma...Alfonsina se n'è venuta?

G: Sta qua! Eh! Sta qua pure Alfonsina...

R: Questa mattina suonava...ho detto: "Chi è questa donna...mi vuole strillare pure lei...stavo in grazia di Dio, io mi compro il giornale"...

G: ...(ride)...

R: Prima me lo mettevo a leggere là...e tutti mi suonavano...

G: Tu ti sei messo a leggere il giornale là e tutti ti suonavano?...(ride)...

R: Adesso mi sono messo...mi metto da un'altra parte...ho sentito suonare...ed ho detto: "Ma che vuole questa?"...eppure...

G: ...(ride)...la stai a sentire tu? ... (ride)...

R: Ce la tengono con me allora...

G: ... (ride)...ce la tengono con te...

R: Comunque te lo devi comprare...io lo tenevo...vai...è sfizioso...

G: Il baccalà in mezzo la strada a leggere il giornale...(ride)...il baccalà...uha!...(in sottofondo si sente la moglie Alfonsina dire vai nel bar)...Eh nel bar!...E che dice allora? Che tutte queste grosse imprese che da Caserta sono disposte...

R: Eh! Ci sentiamo soli...

G: Ci sentiamo soli...

R: Abbiamo paura...pagavamo il 3% (tre per cento)...se non pagavamo, quelli ci facevano pagare il 10% (dieci per cento)...comunque vattelo...

G: Ma ci sono pure i nomi?

R: E ci sta pure l'intervista a CONZO!...

G: Ah!...E che dice CONZO?

R: Dice : "Non vi preoccupate...non vi lasceremo soli..."

G: Non vi lasceremo soli...(ride)... sempre con la testa nella cassetta ci buttano...(ride)...(N.d.R. riferendosi al fatto che probabilmente qualcuno andrà in galera)

R: Vi facciamo il resto!(N.d.R. riferendosi ad eventuali iniziative della Autorità Giudiziaria)

G: Vi facciamo il resto!...(ride)...Non vi lasceremo soli...(ride)...Vi facciamo il resto!...Va bene! Se vuoi venire qua? Ti vieni a prendere il caffè!

R: No! Tengo...dopo devo andare da Gaetano che...devo andare a prendere la macchina...

G: A Filomena

R: Eh! Filomena eh...ciao!

G: Va beh! Ok! Adesso scendo ciao!

Ebbene le conversazioni riportate appaiono rilevanti nella ricostruzione del grave quadro indiziario in relazione al capo 1) e al capo 3) in quanto gli imprenditori indagati possono essere considerati imprenditori del gruppo Zagaria, nonostante gli stessi abbiano tentato di accreditarsi come vittime del medesimo clan ricorrendo al possibile schermo dell'associazioni antiracket.

Emergono al riguardo dalla narrazione della vicenda sinora effettuata dati chiari:

- non vi è in atti alcuna denuncia di estorsione autonomanente presentata da Licenza Luciano, da Fontana Giuseppe e da Martino Francesco nei confronti di Michele Zagaria o di suoi esponenti, neanche dopo la cattura del boss di Casapesenna. L'unica denuncia di estorsione è stata presentata da Piccolo Bartolomeo che però, come abbiamo visto, è risultata del tutto smentita da una pronuncia del Tribunale di SMCV;
- il FAI non ha voluto accogliere costoro fra i suoi associati;
- tali imprenditori si sono "reciprocamente" accusati di avere promosso incontri con Michele Zagaria. Questo fatto – evincibile dal loro interrogatorio – costituisce elemento molto significativo per la lettura della loro asserita posizione di vittime del clan; in altre parole, non si capisce per quale ragione essi abbiano cercato di aderire al FAI in quanto vittime della camorra e poi abbiano gettato ombre reciproche sulla loro contiguità al clan di Michele Zagaria

11.d) La gravità indiziaria nei confronti di Tommaso Barbato

Nel presente procedimento risultano contestate condotte 'ruotanti' intorno al paradigma del reato associativo di cui all'articolo 416 bis c.p. (norma introdotta dalla legge n.646 del 13.9.1982). Il capo 1 che vede indagati gli imprenditori descrive la tipica condotta sassociativa di cui all'art.416 bis c.p.

Diversamente, all'indagato **Barbato Tommaso** risulta contestata la condotta di cui all'art. **110,416 bis c.p., art. 7 l.203/91** e a parere di questo Giudice la qualificazione nei suindicati termini della condotta materiale allo stesso attribuita appare corretta.

In particolare **Barbato Tommaso**, pur non appartenendo al clan, ma agendo in qualità di responsabile del settore regionale collegato al ciclo integrato delle acque, successivamente di consigliere regionale in quota UDEUR, di Senatore della Repubblica del medesimo partito politico e, alla cessazione da tale carica, di persona comunque impegnata in attività politiche, avrebbe procurato a diversi imprenditori (fra cui Licenza Luciano, Fontana Giuseppe, Martino Francesco, Pellegrino Vincenzo e Piccolo Bartolomeo, tutti imprenditori soci di fatto di Zagaria Michele) continue commesse legate a lavori affidati in regime di somma urgenza per la manutenzione e la gestione degli acquedotti regionali della Campania, con conseguente fruizione da parte del clan di uno strumento di sostentamento stabile e di apparente provenienza lecita, ricevendo in cambio dal clan somme di denaro ed appoggio elettorale;

• Ciò comporta la necessità di affrontare – nei soli limiti di utilità per la comprensione della valutazione operata nella presente ordinanza – talune questioni in diritto, di inquadramento dogmatico e sistematico della fattispecie.

E' notorio, infatti, che con la particolare formulazione dell'articolo 416 bis il legislatore ha adottato un modello 'descrittivo' dell'illecito tratto dalla concreta esperienza criminologica, essendo stata compiuta una valorizzazione di 'elementi caratterizzanti' della fattispecie (l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlate condizioni di assoggettamento e di omertà) desunti da dati 'fenomenologici' riscontrati in alcune realtà territoriali del nostro paese.

Ciò, come giustamente rilevato in dottrina, ha comportato una sorta di 'alterazione' dell'ordinario metodo di incriminazione delle fattispecie orientate alla tutela dell'ordine pubblico (art.416 cd. *semplice*) e basate sul rilievo penalistico del solo 'accordo finalizzato alla commissione indeterminata di delitti' (cui si accompagni un *minimum* di substrato organizzativo), atteso che il carattere 'tipico' dell'associazione che possa dirsi mafioso/camorristica è riscontrabile solo nella misura in cui all'accordo tra più soggetti sia oggettivamente ricollegabile – per il metodo 'operativo' seguito, per la qualità soggettiva degli associati, per il radicamento criminale sul territorio... - un concreto effetto di 'intimidazione ambientale', tale da rendere possibile il perseguitamento dei particolari fini (alterazione delle regole del mercato, alterazione dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazione nell'aggiudicazione di appalti, o realizzazione di profitti ingiusti mediante lo svolgimento di attività illecite, ecc...) previsti dalla norma.

Pur non richiedendo, pertanto, la norma in parola la 'necessaria consumazione' di delitti-scopo e prevedendo la punibilità anche per le sole condotte associative di per sé considerate (data la natura di reato di pericolo – sia pure concreto – in rapporto al bene protetto), è infatti evidente (ed in tal senso si parla di reato associativo a 'struttura mista') che i caratteri 'tipici' dell'associazione in parola, prima evidenziati, rendono necessario un 'minimo' di operatività o comunque postulano l'esistenza di una 'concreta carica intimidatoria' (si vedano tra le altre, Cass. 6.12.'94, *Imerti* e Cass. 19.12.'94, *Magnelli*) derivante dal modo di atteggiarsi o di comportarsi (anche pregresso) da parte (almeno) di quei soggetti che rendano con chiarezza riconoscibile all'esterno tale fondamentale caratteristica. In altre parole, va detto che una associazione può essere qualificata in sede giudiziaria come 'mafioso-camorristica' esclusivamente ove risulti che il suo *modus operandi* sia fortemente caratterizzato da un uso (almeno potenziale) della **violenza e minaccia**, tale da generare quel senso di 'timore' e 'insicurezza' per la propria persona o i propri beni che induce la generalità dei consociati a 'piegarsi' alle diverse richieste di 'vantaggi' provenienti dagli associati. In tal senso, pur non essendo necessario che tale 'metus' sia ricollegabile alla persona di ogni 'singolo' soggetto partecipe (cfr. sul punto Cass., 13.6.'87 e Cass. 10.5.'94, *Matrone*) od al suo modo di agire, è evidente che tale aspetto caratterizza, in via strutturale, la compagine associativa nel suo complesso.

Ciò posto, volendo brevemente esaminare i requisiti tipici delle condotte **partecipative**, va osservato che nei venti e più anni di vigenza della fattispecie *de qua* la dimensione applicativa ha fortemente risentito, come sovente accade, della particolarità delle vicende oggetto di giudizio, degli aspetti socio-criminologici correlati alle stesse e degli specifici 'materiali dimostrativi' portati all'attenzione dei giudicanti.

La copiosa elaborazione giurisprudenziale (non riproducibile integralmente in questa sede) ha avuto principalmente ad oggetto la identificazione dei caratteri concreti e fattuali della nozione normativa di 'partecipazione' (per la intrinseca 'elasticità' del concetto utilizzato), nonché la distinzione tra tale condotta e quelle di 'concorso esterno' o di 'favoreggiamento'.

Sul punto, occorre anzitutto dire che a parere di questo Giudice può condividersi il filone giurisprudenziale che (a partire dalla decisione della Cassazione del 13.6.'87, *Altivalle*) richiede per la punibilità a titolo di **partecipazione** la verifica dimostrativa della ricorrenza di un **duplice aspetto**: sul terreno **soggettivo** va riscontrata l'*affectio societatis*, ossia la **consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati**; sul piano **oggettivo**, non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta 'messa a dispesione' delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole 'evanescenza' sul piano probatorio, contrasterebbe col fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all'art.25 Cost.), va **riscontrato in concreto il 'fattivo inserimento nell'organizzazione criminale**, attraverso la ricostruzione (mediante l'esame delle fonti probatorie acquisite) di un preciso 'ruolo' svolto dall'agente o comunque di singole condotte che – per la loro particolare **capacità dimostrativa** – possano essere ritenute, appunto, quali **'indici rivelatori'** (mediante l'applicazione di ragionevoli massime di esperienza).

In altre parole, ciò che rileva ai fini della valutazione in sede giudiziaria di 'appartenenza' ad un gruppo avente le caratteristiche prima illustrate non è la qualità astratta e 'formale' di affiliato quanto la possibilità di **attribuire** al soggetto in questione, mediante l'apprezzamento delle specifiche risultanze probatorie, la **realizzazione di un qualsivoglia 'apporto concreto' alla vita dell'associazione**, tale da far ritenere **avvenuto il suo inserimento con carattere di stabilità e consapevolezza soggettiva** (si vedano, tra le altre, *Cass. Sez. VI, 5.10.'00, imp. Di Carlo*, ove si richiede espressamente l'individuazione, da parte del giudice di merito, di *puntuali e pertinenti elementi di fatto, logicamente indicativi di un perdurante inserimento dell'imputato nella organizzazione mafiosa*, atteso che al fine della affermazione di penale responsabilità *non rilevano mere situazioni di status, ma la fattiva partecipazione del soggetto ad un sodalizio, nel periodo indicato nella imputazione.*)

Peraltra, ed in ciò – come vedremo – va individuata la 'linea di confine' tra la partecipazione ed il concorso esterno, va precisato che la scelta di 'valorizzare' (almeno) un comportamento concreto quale *'indice rivelatore'* dell'avvenuto inserimento nella organizzazione, pur spostando – doverosamente – l'indagine del giudicante sul terreno della 'materialità', non comporta l'adesione ad un pieno 'paradigma causale' circa l'identificazione della condotta di partecipazione punibile.

In effetti va chiarito che il **comportamento** che – caso per caso – potrà essere 'elevato' ad 'indice rivelatore' dell'***inserimento*** non deve necessariamente possedere – di per sé – una elevata carica di 'apporto causale' alla vita dell'associazione (ferma restando la sua 'apprezzabilità'), atteso che lo stesso funge – a ben vedere – da 'metro di verifica' della generica 'indicazione' (in positivo o in negativo) di **appartenenza** al gruppo fornita dalle fonti dichiarative e può limitarsi alla rappresentazione di una condotta di per sé anche lecita (se non correlata al contesto associativo), purchè dimostrativa dei caratteri soggettivi ed oggettivi prima evidenziati (cfr., in tal senso, anche *Cass. Sent. n. 1525 del '97, Pappalardo*)

Ciò comporta, peraltro, una particolare 'interrelazione' tra l'esame della fattispecie di diritto sostanziale e la dimensione strettamente processuale e 'probatoria', come più volte segnalato sia dalla dottrina più avveduta che dalla recente giurisprudenza, in un'ottica di valutazione 'unitaria' dei contributi dimostrativi (cfr. *Cass. Sez. II, 15.10.'04, Andreotti*)

Concorso esterno nel reato associativo e condotte di favoreggimento.

La ricostruzione operata, sia pure sinteticamente, dei caratteri tipici della 'partecipazione punibile' rende possibile precisare i confini delle ulteriori condotte penalmente rilevanti.

L'autorevole intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con le decisioni del 2002, imp. *Carnevale* e del 2005, imp. *Mannino* ha radicato, infatti, la tesi (peraltro risalente nel tempo e dogmaticamente preferibile) della ammissibilità del concorso ex art.110 c.p. anche in riferimento alla fattispecie plurisoggettiva di associazione, con la precisazione che assume la qualità di concorrente 'esterno' nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che — *priva dell'affection societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione*, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

A ben vedere, dunque, la rilevanza e la stessa 'verificabilità empirica' delle condotte di concorso 'esterno' è strettamente correlata — tanto sul piano teorico che su quello 'ricostruttivo' — alla esatta 'perimetrazione' delle condotte di partecipazione, ed in ciò appare del tutto condivisibile l'approdo giurisprudenziale così raggiunto.

Se, infatti, l'evento (in senso giuridico e materiale) che la norma incriminatrice di cui all'art.416 bis tende a reprimere è l'esistenza ed operatività concreta di un 'consorzio umano organizzato' (l'associazione mafiosa) avente determinate caratteristiche (prima illustrate), è evidente che rispetto a tale 'dato' fenomenico debbano assumere rilievo penalistico non soltanto le condotte direttamente espressive di 'intraneità' (in quanto dimostrative della connaturale ripartizione di compiti, attribuiti agli associati in senso stretto) ma altresì tutte quelle condotte che, pur poste in essere da soggetti 'esterni', contribuiscono in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione dell'evento stesso (in ciò sostanziandosi l'applicabilità dell'ordinario criterio di estensione della punibilità di cui all'art.110 c.p., anche in rapporto alle fattispecie plurisoggettive proprie).

Negare tale realtà logica e ontologica comporterebbe (come è talora avvenuto nelle ricostruzioni processuali del fenomeno criminoso in questione) o la 'forzatura interpretativa' della nozione giuridica di partecipazione (ricomprendendo in tale figura ogni tipologia di concreto apporto causale, pur se proveniente da soggetti non 'stabilmente inseriti' nella consorteria criminosa) o l'attrazione di condotte eziologicamente rilevanti (e soggettivamente consapevoli) verso l'area della piena liceità, o ancora il loro inquadramento 'qualificatorio' in fattispecie incriminatrici 'minori' (quale il favoreggimento personale), con sostanziale violazione degli stessi principi di stretta legalità, tassatività e determinatezza delle descrizioni normative, spesso invocati a sostegno dell'operazione ermeneutica in tal modo realizzata.

Ed infatti :

- la dilatazione, (in tal modo prospettata), del concetto di partecipazione tenderebbe a 'svalutare' tanto il semplice dato 'ontologico' (chi contribuisce al raggiungimento dei fini dall'esterno non vuole essere 'associato', né la restante 'parte umana' dell'associazione lo considera tale..) che il rilievo semantico del termine usato dal legislatore (essere 'parte' implica stabilità del vincolo e assunzione tendenziale di ruolo), con impropria estensione interpretativa dei caratteri di tipicità della stessa condotta indicata nella norma ;
- l'opzione che tende ad attribuire un disvalore solo sul piano etico ma non su quello giuridico-penalistico alle condotte causalmente rilevanti e dunque *co-produttive* dell'evento (sempre se assistite dal coefficiente psicologico di volontarietà e consapevolezza) realizzate dall'*extraneus*, definibile come opzione 'liceizzante', finisce con l'abrogare la vigenza della clausola generale di estensione della punibilità di cui all'art.110 c.p., con violazione dello stesso principio di legalità in senso ampio ;
- l'opzione che tende ad 'includere' nell'ambito del favoreggimento (anche se aggravato) ogni ipotesi di contributo occasionale 'esterno' (senza valutarne le concrete forme di manifestazione)

rischia anch'essa di implicare forti componenti 'creative' di extralegalità, posto che la descrizione 'positiva' del favoreggiamento personale *ex art.378 c.p.* da un lato contiene una espressa **riserva** in punto di riconoscibilità – in concreto – del concorso criminoso (*..fuori dei casi di concorso ..*) dall'altro individua una **specifica attività** con cui il reato viene a manifestarsi (*..aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa..*). Non appare consentito, dunque, né elidere il richiamo espresso alla 'riserva' di concorso criminoso, né ricondurre a tale condotta tipica (il favoreggiamento personale) le attività 'diverse' di 'agevolazione', pena – anche qui – la violazione dei principali canoni interpretativi su cui si fonda il sistema penalistico e costituzionale.

Ciò posto, può essere ulteriormente oggetto di precisazione la distinzione tra l'ipotesi del 'concorso esterno' e quella del 'favoreggiamento personale'

E' evidente, infatti, che entrambe le fattispecie criminose in questione presentano, oltre alla postulata '**non intraneità**' al gruppo (nel senso che l'attività riscontrata non deve consentire la deduzione di 'avvenuta inclusione' del soggetto agente nell'ente criminoso) un ulteriore 'dato comune', rappresentato dalla '**previa operatività**' dell'associazione (rispetto alla condotta 'accessoria', attribuita al soggetto non/associato), ma divergono profondamente sia nella 'idoneità causale' che nella direzione finalistica della condotta.

Il **concorso esterno**, ponendosi quale attività – a forma libera - finalizzata alla '*conservazione*' o al '*rafforzamento*' dell'**ente criminoso** (che dunque *preesiste*), si materializza in un contributo che – per il suo valore causale – possiede, per definizione, una carica teleologica che va ben oltre il semplice 'vantaggio' reso ad un *singolo* destinatario, pur se dovesse - in concreto - esprimersi in una relazione tra due soggetti ben individuati.

Nel **favoreggiamento personale**, che anch'esso prevede necessariamente la '*previa commissione*' del reato presupposto, la direzione finalistica della **specifica** condotta incriminata (ovvero l'aiuto prestato alla elusione delle *investigazioni* o delle *ricerche*) si esaurisce, nella sua valenza fenomenica e nella sua dimensione psichica, nel rapporto tra soggetto autore del reato e soggetto 'beneficiario' della condotta di ausilio.

Sul punto, va peraltro ricordato che il carattere permanente del reato associativo è stato a lungo di ostacolo al riconoscimento, in giurisprudenza, della stessa possibilità di qualificare in termini di 'favoreggiamento' le condotte di ausilio poste in essere in costanza di 'esecuzione' del reato 'principale' (e ciò in virtù della clausola di 'conseguenzialità' espressa dal legislatore con l'uso della espressione: '*chiunque, dopo che fu commesso un delitto ..*'), con tendenza alla 'attrazione' di simili condotte nell'area di punibilità della stessa consumazione. In effetti, soltanto nel 1984 la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. II, 22.10.1984, *Monopoli*) accede alla tesi della configurabilità del favoreggiamento anche nei casi di 'aiuto' prestato durante la fase 'esecutiva' di un reato permanente (sempre ove vi sia stato un 'inizio' di consumazione), proprio basandosi sul *diverso atteggiamento psicologico e finalistico* dell'autore. La decisione, su cui si orienta la prevalente giurisprudenza successiva, riguarda un caso di sequestro di persona a scopo di estorsione: '*..il reato di favoreggiamento personale è ipotizzabile anche durante la fase esecutiva del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; in tal caso ai fini della distinzione tra i due reati occorre far riferimento all'elemento psicologico, cioè alla direzione e al contenuto della volontà dell'agente, al di là di un potenziale apporto di causalità materiale tra la sua azione e la prosecuzione del reato principale. La consapevolezza del coinvolgimento del favorito nell'esecuzione di un reato permanente attiene al dolo proprio del reato di favoreggiamento e nel sequestro di persona (reato permanente a consumazione anticipata) questa consapevolezza non implica di per sé la "partecipazione" al reato stesso, se non è accompagnata dall'animus socii che deve risultare da un comportamento positivo dell'agente stesso..*'.

E' evidente, dunque – e sul punto sono rinvenibili numerose decisioni di legittimità – che l'eventuale 'sistematicità' dell'aiuto prestato, o il particolare rilievo del soggetto 'favorito' possono comportare l'attrazione della condotta di ausilio, rispettivamente, o nell'area della vera e propria 'partecipazione' (atteso che una simile condotta può essere 'indicativa' della avvenuta assunzione di

un ruolo di *intraneità*; cfr. Cass. Sez. I, 28.9.98, *Bruno*) o in quella del concorso esterno, li dove la particolare qualità del soggetto favorito risulti 'assistita' sul piano psicologico, dalla consapevolezza e volontà di arrecare sostegno all'ente nel suo complesso.

Può dirsi, allora, che l'indagine del giudicante, nel difficile compito di qualificare le diverse condotte di 'contiguità', dovrà necessariamente partire dalla verifica :

- della tipologia di 'apporto' posta in essere dal soggetto definibile come '*extraneus*', atteso che soltanto sulle condotte rientranti nel paradigma dell'ausilio prestato al fine di eludere investigazioni o ricerche può porsi il problema di distinzione tra l'ipotesi del favoreggiamento e quella del concorso esterno ;

- della attitudine causale del 'contributo', atteso che solo ove sia configurabile un 'beneficio' per l'intera associazione, pur in presenza di una condotta 'bilaterale', può ipotizzarsi il concorso esterno ;

- dell'atteggiamento psicologico dell'autore della condotta, atteso che solo in presenza della consapevolezza e volontà di recare, anche attraverso l'aiuto prestato al singolo, un vantaggio all'intero gruppo, può essere riconosciuta la fattispecie concorsuale.

Dunque alla luce delle considerazioni sinora svolte, giova evidenziare che correttamente la condotta del Barbato è stata valutata quale quella di un concorrente esterno: le considerazioni in diritto sino ad ora svolte verranno nel prosieguo della motivazione verificate in relazione al comportamento in concreto tenuto dall'indagato.

Ed invero, quanto al contributo reso per agevolare il sodalizio dei casalesi – fazione Zagaria capo 3] deve ritenersi che l'aver procurato ai diversi imprenditori del clan le commesse legate a lavori affidati in regime di somma urgenza per la manutenzione e la gestione degli acquedotti regionali della Campania, abbia costituito non una attività delinquenziale definita, né uno specifico aiuto ad un associato, quanto piuttosto un'attività rivolta indistintamente a tutti i componenti dell'associazione con conseguente fruizione da parte del clan di uno strumento di sostentamento stabile e di apparente provenienza lecita.

In cambio per il Barbato sono state assicurate somme di denaro ed appoggio elettorale;

Questo il grave quadro indiziario a carico del Barbato supportato e sostenuto dai seguenti elementi di prova: :

- la chiamata in correità diretta di Caterino Massimiliano;
- lo stretto rapporto tra Barbato e *Francuccio Zagaria* testimoniato dai loro contatti telefonici;
- le vicende della OMEGA SYSTEM, della ARTEDILE e della MEDITERRANEA COSTRUZIONI, tutte accomunate da Sabrina Pesce, persona vicina a Tommaso Barbato;
- il rinvenimento della sua utenza telefonica sul telefono "rubrica" di Fontana Michele (*coruzzolo*);
- i contatti telefonici con Fontana Giuseppe, anche recenti (2013-2014);
- le dichiarazioni sul suo conto da parte di Caterino Giacomo.
- Le dichiarazioni etero accusatorie degli imprenditori indagati;
- Le risultanze documentali in ordine alla gestione dell'Acquedotto ex Casmez da parte dell'indagato .

TERZA SEZIONE

Questa terza sezione illustra la capacità di Giuseppe Fontana e degli altri imprenditori indagati di intessere rapporti corruttivi con alti esponenti delle istituzioni campane nazionali nonché con taluni esponenti delle Forze dell'Ordine. Questi singoli episodi, emersi nel corso dell'attività di intercettazione telefonica ed ambientale, oltre ad essere valutati nella loro autonomia e specificità, rappresentano altresì ulteriore riscontro a quanto Caterino Massimiliano descrive circa la piena

operatività degli imprenditori indagati all'interno del clan di Michele Zagaria: gli stessi dimostrano come tali imprenditori, e soprattutto il Fontana, siano protetti in ambito istituzionale e politico grazie alla rete di collusione che Michele Zagaria e Francuccio Zagaria hanno nel corso degli anni abilmente intessuto. Sono d'altro canto rivelatori della circostanza che i soggetti che con loro si relazionano appaiono fortemente condizionati dalla appartenenza degli imprenditori al clan di Michele Zagaria.

**12) I rapporti fra Giuseppe Fontana ed alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
Il ruolo di Cervizzi Alessandro (capi 4 e 5)**

Cervizzi Alessandro – Fontana Giuseppe

4) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 319-321 c.p. 7 L.203/1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, in qualità il Cervizzi di pubblico ufficiale (Brigadiere dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Caserta), per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio, consistiti nell'effettuare a) diversi incontri con il Fontana Giuseppe e con Cosentino Giovanni al fine di riferire loro notizie riservate, legate alle indagini ed agli accertamenti in corso sul conto di quest'ultimo; b) nell'intervenire su suoi colleghi del Comando Provinciale di Caserta in servizio presso il Nucleo informativo e sui Carabinieri di San Cipriano d'Aversa onde cercare di orientarne le relazioni in tema di istruttoria per la revoca del provvedimento interdittivo antimafia da cui il Fontana era gravato; c) nel riferire a Cosentino Giovanni ed allo stesso Fontana notizie riservate, legate al nominativo dei suoi colleghi impegnati nello svolgimento di indagini sul conto di Cosentino Nicola e di Cosentino Giovanni; d) nel procurare incontri tra il Fontana Giuseppe con il Comandante della Stazione di San Cipriano d'Aversa per discutere, a cena, sulle modalità di spostamento della residenza anagrafica del Fontana, onde trasferire la "competenza" territoriale ad istruire le notizie sul procedimento in questione alla Stazione di San Cipriano d'Aversa, condotte realizzate in violazione dei doveri di segretezza e di imparzialità propri della pubblica funzione da lui rivestita), riceveva da Fontana Giuseppe utilità consistite in alcuni soggiorni gratuiti, per il figlio, presso un'abitazione nella disponibilità dei fratelli Fontana, in località turistica di prestigio (Sesirere), nonché l'assunzione della figlia Angela presso una società appaltatrice della azienda S.Anna e S. Sebastiano di Caserta, grazie alla segnalazione fornitagli da Giuseppe Fontana con il Direttore Generale di quell'azienda, Iovine Carmine.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare il clan dei casalesi, fazione Zagaria, a cui il Fontana Giuseppe apparteneva e di cui egli era a conoscenza, gravando sul Fontana e sulle sue aziende un provvedimento interdittivo antimafia al Cervizzi noto.

In Caserta, fino al settembre 2013

Cervizzi Alessandro – Fontana Giuseppe

5) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 117, 326 comma primo c.p. 7 legge 203/1991, perché, agendo il Cervizzi in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri [e quindi in qualità di pubblico ufficiale], agendo invece il Fontana Giuseppe quale istigatore, il Cervizzi rivelava a costui notizie, coperte dal segreto istruttorio, consistite nel deposito di una informativa di reato redatta dal M.llo De Vivo (in servizio presso il Reparto Operativo di Caserta) sul conto di Cosentino Nicola e Giovanni, così violando i suoi doveri di riservatezza propri della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare il clan dei casalesi, fazione Zagaria, a cui il Fontana apparteneva e di cui il Cervizzi era a conoscenza, ricavandosi tale dato dal provvedimento

interdittivo antimafia a carico del Fontana e dal fatto che la notizia rivelata riguardasse Cosentino Nicola e Giovanni, ristretti in carcere in ordine al delitto di concorso esterno in associazione camorristica.

In Caserta, nel marzo 2013 (rif. Intercettazione ambientale n.994 del 16.3.2013)

Durante l'analisi delle intercettazioni ambientali sul conto di Giuseppe Fontana si registravano alcuni contatti fra l'imprenditore di Casapesenna ed un militare dell'Arma, tale **Alessandro CERVIZZI**, brigadiere capo in servizio presso il Comando Provinciale di Caserta.

Tali contatti, lunghi dall'essere isolati e sporadici, costituivano una costante dell'imprenditore, nel senso che egli è stato sovente intercettato mentre si rivolgeva al predetto militare, quasi sempre per cercare di avere da lui notizie riservate ovvero per utilizzarlo come "gancio" per cercare di contattare altri esponenti dell'Arma dei Carabinieri per ragioni quasi sempre legate alla necessità di superare il problema legato alla emissione del già menzionato provvedimento interdittivo antimafia connesso alle sue aziende.

Il Cervizzi – all'epoca delle intercettazioni, ossia nel 2013 – svolgeva le funzioni di autista del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Col. Giancarlo Scafuri. Nel corso delle indagini sul suo conto, il militare è stato trasferito ad altro incarico e volontariamente è in malattia. I fatti si sono svolti quando però egli era in servizio presso il Comando Provinciale con il delicato compito di accompagnare sul territorio il Comandante di quel Reparto.

La prima conversazione telefonica era intercettata in data **23 gennaio 2013** in occasione della manifestazione antiracket promossa e organizzata a Mondragone (CE) dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane, a cui lo stesso Ufficiale dell'Arma, Col. Scafuri, avrebbe dovuto partecipare.

Utenza nr. omissis intestata a Co.Ge.Fon. S.r.l. ed in uso a FONTANA Giuseppe, nato a San Cipriano di Aversa (CE) l'1.12.1967. Prog. 713 del 23.01.2013 ore 15.06. Chiamata in uscita verso l'utenza nr. omissis intestata a Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed in uso a CERVIZZI Alessandro nato a Napoli il 08.01.1961.

In sottofondo si sente PICCOLO Francesco dire a Giuseppe: "Questo è il fratello". La conversazione viene trascritta in forma integrale.

Legenda :

*FONTANA Giuseppe: G
CERVIZZI Alessandro: A*

A: Pino!...

G: Alex!...

A: Dimmi tutto!...

G: Senti ma si va a Mondragone?...sono insieme a Franco!... (PICCOLO Francesco N.d.R.)

A: Sì.... noi ci andiamo!...

G: Voi andate?...

A: Eh...perché quello c'è comunque c'è tutta l'organizzazione hai capito?...infatti io adesso sto tornando dalla Prefettura, sto prendendo l'impermeabile e ce ne andiamo!...

G: Ah!.. ma infatti Franco ho detto ma sicuro si fa questa passeggiata ... con questo tempo così ...

A: Eh... ci dobbiamo andare!...mo'...

G: Va bene...

A: Ok

G: D'accordo ciao ciao...

A: Ciao ciao...

In sottofondo, prima di riagganciare, FONTANA Giuseppe dice a PICCOLO Francesco: "Loro ci vanno"

Successivamente, lo stesso CERVIZZI avvisava³⁷ l'amico imprenditore che la programmata manifestazione antiracket era stata annullata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Dello stesso tenore era la conversazione del 20 marzo 2013, registrata in occasione della iniziativa promossa dalla F.A.I. a Castel Volturno e denominata "Primavera Antiracket". Nella circostanza, FONTANA Giuseppe così dialogava con CERVIZZI Alessandro:

Utenza nr. omissis intestata a Co.Ge.Fon. S.r.l. ed in uso a FONTANA Giuseppe, nato a San Cipriano di Aversa (CE) l'1.12.1967. Prog. 3000 del 20.03.2013 ore 09.47. Chiamata in uscita verso l'utenza nr. omissis intestata a Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed in uso a CERVIZZI Alessandro nato a Napoli il 08.01.1961.

La conversazione viene trascritta in forma integrale dalla posizione 01.00.00

Legenda:

FONTANA Giuseppe: G

CERVIZZI Alessandro: A

G: Ma a Castel Volturno chi ci va...nessuno?

A: Perché...che ci sta a Castel Volturno?

G: Eh?

A: Perché...che ci sta a Castel Volturno?

G: C'è la passeggiata... primavera là... non so che altro si sono inventati

A: No, non tengo proprio niente.. teniamo.. teniamo il preceppo pasquale al Duomo, alle 11.00.

G: Uhm.. ho capito... no per... inc... Franco che doveva andare a Castel Volturno...

A: ah...

G: ...eh quindi credevo che andavate pure voi...

A: tengo solo questo invito qua...che dobbiamo andare là...

G: Eh?

A: Teniamo questo invito che dobbiamo andare al Duomo alle 11.00.

G: Ah...eh non lo so.

A: Ci vediamo dopo in giro...li

G: Che fa?

A: Ci vediamo dopo in giro?

G: Va bene...ok

A: ciao

G: ciao

Il 30 gennaio 2013 era intercettata una telefonata che anticipava il primo incontro tra FONTANA Giuseppe e CERVIZZI Alessandro. L'appuntamento trapelava dalla conversazione registrata fra Giuseppe FONTANA e Luciano LICENZA:

³⁷ Prog. 716 del 23.01.2014 ore 15.16 in entrata dall'utenza omissis in uso a CERVIZZI Alessandro, sull'utenza monitorata omissis in uso a FONTANA Giuseppe. CERVIZZI chiama Pino e gli dice che è stato tutto annullato (Si riferisce alla riunione a Mondragone).